



CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD

Indice

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

CAPO II – Sanzioni

TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

CAPO III – Deliberazioni e verbali

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

CAPO II – Requisiti di accesso

CAPO III – Decadenza

TITOLO IV - ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

TITOLO V - PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DI CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD**

**TITOLO I
RAPPORTO ASSOCIATIVO**

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata all'interessato a mezzo di posta elettronica. Tutti i soci sono informati dell'ingresso di nuove imprese, anche tramite pubblicazione riservata agli associati sul sito internet dell'Associazione
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente, al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione è possibile il ricorso, con indicazione dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Sanzioni

Nei confronti di particolari comportamenti dei soci possono essere presi i seguenti provvedimenti:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei componenti in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità
6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Comunicazione del Presidente dell'organo, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno. La relativa documentazione può essere trasmessa successivamente, in ogni caso entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
2. Preavviso:
 - a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza;
 - b. Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: 5 giorni ridotti a 3 in caso di urgenza.
 - c. Per gli organi delle articolazioni interne: 5 giorni ridotti a 48 ore in caso d'urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
 - a. Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o di almeno il 20% dei voti totali
 - b. Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza e altri organi delle articolazioni interne: su richiesta di 1/4 dei componenti.
4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta per 10 giorni dalla richiesta
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente dell'organo.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - i. dal 50% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente paragrafo a.
7. Ad inizio anno solare, o con cadenza semestrale, il Presidente comunica il calendario delle riunioni ordinarie per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi, calcolati sugli aventi diritto al voto:
 - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili
 - b. Consiglio Generale: almeno 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti
 - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti
 - d. Per gli altri organi delle articolazioni interne: almeno 1/5 dei componenti o il 10% dei voti esercitabili.
 - e. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
 - f. Per tutti gli organi concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
 - g. I quorum sopra definiti sono verificati solo all'inizio della riunione, ovvero durante la stessa se ne fa richiesta almeno 1/5 dei voti/componenti presenti.
2. Presidenza: Presidente dell'Associazione o dell'articolazione interna; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età tra i Vice Presidenti Esecutivi.
3. Segreteria:
 - a. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale o, in sua assenza, da altro collaboratore individuato dal Presidente; a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi
 - b. Per gli organi delle articolazioni interne, risorsa dedicata individuata dal Direttore Generale.
4. Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio di Presidenza e nel Consiglio Generale.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Possibilità per il Presidente di invertire i punti all'ordine del giorno, senza chiedere un voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
8. Ammesso svolgimento simultaneo delle riunioni in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
9. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede in cui è presente il Presidente.
10. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è

tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali:

- a. in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice dei presenti senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice dei presenti tenendo conto di astenuti e schede bianche
- b. in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum
- c. alle delibere degli organi delle articolazioni interne si applicano le regole previste per il Consiglio Generale.

2. Quorum deliberativi speciali:

- a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali. L'eventuale soppressione, anche dal punto di vista strutturale e funzionale, di una Delegazione Territoriale è considerata modifica statutaria e necessita delle maggioranze qualificate di cui sopra, oltre alla delibera del relativo Consiglio di Delegazione adottata con i medesimi quorum speciali previsti per il Consiglio Generale
- b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata del 65% dei voti presenti, che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali

3. Modalità di votazione:

- a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza
- b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale
- c. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese eventualmente su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti
- d. diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale
- e. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto

- f. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite
- g. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea ed organi; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti
- h. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione
- i. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.
- j. conservazione dei verbali: presso l'Associazione, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati; per le Assemblee implementazione progressiva di un libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione/articolazione interna; conservazione per 5 anni delle schede di votazione a scrutinio segreto.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: mandato di 4 anni. Esaurito il mandato, impossibilità permanente di ulteriori rielezioni
 - b. Vice Presidenti: mandato di 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di 8 anni consecutivi
 - c. Componenti degli organi direttivi e delle articolazioni interne: 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di 12 anni consecutivi
 - d. Probiviri e Revisori contabili: mandato di 4 anni senza limiti massimi alla rielezione e senza necessità di rotazione.
3. Dopo i mandati consecutivi per i soggetti di cui ai punti b) e c), possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
4. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
5. La durata dei mandati dei vertici della Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori e delle Sezioni Merceologiche è autonoma rispetto ai mandati del Presidente e dei Vice Presidenti. I suddetti vertici devono essere sempre eletti e non nominati da altre istanze apicali.
6. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
7. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa dei componenti del Consiglio di Presidenza, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale. Per tutti gli altri organi si procede per cooptazione mediante votazione da parte dell'organo da ricomporre.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. Il completo inquadramento è inderogabile per essere componente del Consiglio di Presidenza, nonché per i Presidenti delle Sezioni.
2. Per il Presidente il requisito deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale per i Vice Presidenti e i Presidenti delle Sezioni merceologiche, della Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori, deve sussistere al momento dell'elezione, fatta eccezione per quelle ipotesi nelle quali non esiste candidatura specifica ma risulta eletto il candidato consigliere più votato. In tal caso, il requisito si realizza con la presentazione della domanda di adesione nei 15 giorni successivi alla elezione stessa.
3. La disposizione sulla necessità del completo inquadramento per i Presidenti delle Sezioni merceologiche, che sono anche componenti di diritto del Consiglio Generale, avrà efficacia a partire dal primo mandato del Consiglio Generale che sarà eletto successivamente all'approvazione del nuovo Statuto a cui il presente regolamento si riferisce.
4. I componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come indicato nel regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
5. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
6. Possono candidarsi Probiviri e Revisori anche soggetti esterni al modo associativo e non è quindi per essi richiesto il requisito del completo inquadramento né della responsabilità aziendale di grado rilevante. Le cariche di Probiviri e Revisori sono incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente. Solo la carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
7. La verifica dei requisiti necessari per la candidatura alle cariche associative è effettuata dal Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
3. Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi.
4. Il Collegio speciale dei Probiviri, nel caso si verificano le situazioni di incompatibilità di cui al precedente Capo II comma 5, può deliberare la decadenza immediata con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Per quanto riguarda i soggetti indicati nelle lettere A e B comma 2 art.10 dello Statuto, si prevede come modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Il numero dei candidati deve essere preferibilmente, laddove possibile, superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. In tal caso, ove possibile, è opportuna una proporzionale riduzione degli eligendi. In alternativa è possibile predisporre una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso.
5. In caso di raccolta di un numero di candidature superiori ai seggi, il numero di preferenze che è possibile esprimere non può superare i 2/3 dei seggi da ricoprire.
6. Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione di designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 3 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un ulteriore sorteggio dei nominativi precedentemente individuati.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.
8. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano invece le schede nulle.
9. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio.
11. L'Assemblea elegge il Presidente, i Presidenti delle Delegazioni e gli altri Vice Presidenti individuati dal candidato Presidente, con un'unica votazione "a pacchetto", deliberata a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta deliberata dal Consiglio Generale.
12. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
13. Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
14. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
15. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta ed è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea. Solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato individua i Vice Presidenti e, in una riunione successiva a quella di designazione, li sottopone all'approvazione del Consiglio Generale, che delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi proposti. La proposta deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a 2/3 degli eleggibili
2. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
3. Prima della suddetta presentazione, acquisizione del parere del Collegio speciale dei Probiviri sul profilo personale e professionale e per verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.
4. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
5. I Presidenti delle Delegazioni, che sono Vice Presidenti esecutivi, una volta individuati dalla Commissione di designazione, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale ai fini della proposta all'Assemblea, con votazione separata da quelle per il candidato Presidente e per i candidati Vice Presidenti da quest'ultimo individuati.
6. L'Assemblea elegge assieme al Presidente, i Presidenti delle Delegazioni e gli altri Vice Presidenti individuati dal candidato Presidente, con un'unica votazione "a pacchetto".
7. Tutti i Vice Presidenti vengono eletti assieme al Presidente a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
8. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
9. Mandato quadriennale, rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica.
10. In caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti, tutti i Vice Presidenti restano in carica fino alla delibera di designazione del nuovo Presidente, dei nuovi Vice Presidenti Esecutivi e di quelli da lui proposti.
11. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione. I Vice Presidenti sostituiti dal Consiglio Generale rimangono in carica fino alla scadenza del Presidente.
12. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Gruppi Tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività ricordate alle deleghe assegnate.

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Obbligatorio il versamento da parte del ricorrente di un deposito cauzionale, nella misura indicata dai Probiviri fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo.
4. Possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti di formazione interna.

5. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. In caso di appello di decisione di primo grado, termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
7. Possibilità di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricasazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
8. Istanza di ricasazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
9. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Firenze che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione
6. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto a rotazione da 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Toscana Sud; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
4. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, con obbligo di versamento di deposito cauzionale, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

5. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.